

27391-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente relatore  
Orlando Villoni  
Ersilia Calvanese  
Gaetano De Amicis  
Benedetto Paternò Raddusa

N. sent. sez. 541  
U.P. 01/04/2021  
N. 6833/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) ; nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria

letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Presidente Massimo Ricciarelli;

sentito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore, Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine chiedendo l'annullamento della sentenza per prescrizione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato (omissis) avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 9 maggio 2017, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'G', located in the bottom right corner of the page.

ordine al reato di cui al capo B) (artt.110,56,319-quater cod. pen., così riqualficata l'originaria imputazione) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) ( artt. 56,317 cod. pen.), con revoca delle sttuizioni civili.

2. La vicenda - per quanto in questa sede di interesse - riguardante il reato di cui al capo A) ha ad oggetto l'abuso da parte dell'imputato della sua qualità e dei suoi poteri di Procuratore della Repubblica aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) - quale coordinatore del gruppo pubblica amministrazione e, successivamente, quale membro di tale gruppo -, avendo iscritto strumentalmente un procedimento a mod. 45 per intervenire sul processo amministrativo pendente dinanzi al T.A.R. di (omissis) tra la S.r.l. (omissis) ed il Comune di (omissis) (patrocinato formalmente dall'avv. (omissis)

(omissis) , ma di fatto dal proprio figlio (omissis) , incompatibile con l'esercizio della professione legale in quanto ricercatore universitario) e avente ad oggetto la ristrutturazione dell' (omissis) , ed avendo compiuto - prima con pressioni e minacce implicite, poi con minacce esplicite di perseguirlo penalmente - atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'ing. (omissis) - nominato perito dal T.A.R. nella predetta causa - a redigere un elaborato peritale favorevole al Comune di (omissis) ( e quindi anche all'attività professionale del figlio (omissis)) e, una volta depositata la relazione, a modificarne quegli aspetti astrattamente favorevoli alla S.r.l. (omissis), in tal modo, volendo ottenere, altresì, un ritorno vantaggioso per l'accrescimento della propria influenza. Fatti commessi in (omissis) .

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce:

3.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,125,546 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello riguardante il diniego delle istanze di rinvio per impedimento del difensore proposte in relazione alle udienze del 29 aprile 2015 e 29 ottobre 2015, essendo mancata la verifica comparativa tra i diversi impegni professionali allegati dal difensore, a fronte della ravvisata intempestività delle richieste e della mancata indicazione di ragioni tali da rendere impossibile il ricorso a sostituti.

3.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 546 e 179, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla dedotta nullità della perizia disposta dal Giudice dell'udienza preliminare, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, avente ad



oggetto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulla base delle quali si è fondata l'affermazione di responsabilità. Trattandosi di nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, avendo riguardo alla capacità del giudice, non rilevava la mancata proposizione della deduzione nel corso del giudizio di primo grado.

3.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 521, 522, comma 1, 546 cod. proc. pen. e 56, 317 cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione al rigetto della deduzione in appello riguardante l'individuazione di percorsi causali differenti rispetto a quelli contestati nella imputazione, per la quale è intervenuta condanna, con specifico riferimento alla utilità che l'imputato avrebbe avuto di mira, spostatasi dall' "ottenimento di un ritorno vantaggioso per l'accrescimento della propria influenza" alla utilità derivante per il figlio dell'imputato, risultando apparente la motivazione della Corte che fa leva sulla presenza nell'imputazione dell'avverbio "altresì".

3.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. e 56, 317 cod. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla dedotta mancanza dell'elemento oggettivo del reato, la cui sussistenza è stata affermata sostanzialmente sulla base della qualità rivestita dall'imputato, senza considerare che nell'incontro del 21.7.2008 non era stata imposta allo (omissis) alcuna richiesta di alterare il testo della relazione che egli aveva già depositato presso il T.a.r. di (omissis) e della quale quel Giudice aveva già preso contezza, avendosi - invece - contezza della finalità investigativa che aveva portato il (omissis) ad interrogare lo (omissis) , che aveva fondata ragione di ritenere a conoscenza di un più ampio programma criminoso - se non addirittura nello stesso coinvolto.

3.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. e 56, 317 cod. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato con riferimento alla dedotta condotta tenuta dall'imputato nell'esercizio della funzione e dei poteri che gli erano propri.

3.6. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. e 49, 56, 317 cod. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla dedotta inidoneità della azione, dovendosi considerare che quella relativa all'incontro del 21.7.2008 non poteva incidere su una relazione peritale ormai depositata da tempo, avendo il Tribunale amministrativo già incamerato la causa per decidere sulla richiesta cautelare incidentale.



3.7. Con il settimo motivo, violazione degli artt.24 e 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. e 56,317, 610, 612, 61 n. 9 cod. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione della condotta ed al rigetto della dedotta sussistenza dell'ipotesi di desistenza, in presenza di una iniziativa investigativa che non aveva avuto alcun seguito.

3.8. Con l'ottavo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. e 56,317, 157 e 159 cod. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, già avvenuta alla data del 7 ottobre 2020, non potendosi computare nel periodo di sospensione né quello tra il 10.10.2019 ed il 23.01.2020 (pari a 105 giorni), relativo a rinvio disposto per ragioni correlate ad esigenze istruttorie, né quello complessivo di gg. 75, relativo a rinvii del 15 gennaio 2014 e del 10 novembre 2015, disposti in concomitanza con l'assenza dei testi o solo per l'assenza di testi, e neppure - per intero - quello di 210 giorni correlato alla istanza di rimessione del processo, in quanto il *dies a quo* di decorrenza avrebbe dovuto essere individuato alla data del 12.7.2010, sola udienza a contraddittorio integro.

3.9. Con il nono motivo, violazione degli artt.24 e 111 Cost.,125,546 cod. proc. pen. e 62-bis,81,133,163,164,175 e 323-bis cod. pen. cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riguardo allo scostamento dal minimo edittale, alla diminuzione minima per il tentativo, al diniego delle attenuanti generiche e di quella speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. con conseguente diniego dei doppi benefici di legge.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le due istanze di rinvio, relative alle udienze del 29 aprile 2015 e del 29 ottobre 2015, non erano state inviate tempestivamente e inoltre non davano conto dell'impossibilità di avvalersi di sostituti.

In particolare è stato sottolineato che in entrambi i casi il difensore del ricorrente era da tempo a conoscenza del concomitante impegno dinanzi a diverso Tribunale, in un caso in quanto era stato previsto che le udienze fossero celebrate il 29 di ciascun mese, e nell'altro caso in quanto nel processo pregiudicante l'udienza di rinvio era stata fissata fin dal maggio 2015, circostanza dunque nota al difensore quando all'udienza del 12 ottobre 2015 era stato fissato il rinvio nel presente processo.

Su tali basi è stata dunque rilevata l'intempestività della richiesta, inviata solo pochi giorni prima dell'udienza, dovendosi invece aver riguardo al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Sicolo, Rv. 260579).

D'altro canto, la Corte ha sottolineato che non era stata spiegata la ragione per cui nei due processi concomitanti il difensore non potesse avvalersi di sostituti, come invero doveroso (Sez. U. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), circostanza che nel motivo di ricorso è solo genericamente contestata, soprattutto con riguardo alla seconda richiesta di rinvio.

2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto non si confronta con tutte le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione, avente ad oggetto la nullità della perizia di trascrizione delle conversazioni intercettate.

Deve al riguardo osservarsi che, sulla base di un orientamento consolidatosi prima dell'introduzione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. da parte del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, vigente per i procedimenti iscritti dopo il 30 agosto 2020, avrebbe dovuto reputarsi illegittimo il conferimento di incarico peritale per la trascrizione di conversazioni intercettate da parte del G.U.P. dopo la fine dell'udienza preliminare: era stato peraltro rilevato che il vizio non avrebbe potuto comportare l'inutilizzabilità delle intercettazioni se non quando fosse stata denunciata la difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica, ferma restando la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata (Sez. 5, n. 12458 del 22/1/2014, Bontempo Scavo, Rv. 259402).

Va peraltro rilevato che la Corte non si è limitata a valorizzare tale orientamento, ma ha anche segnalato come la questione già sollevata nell'immediatezza, non fosse stata poi debitamente coltivata dalla parte interessata attraverso la formulazione di un motivo di appello, essendo stata dedotta solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

Si tratta dell'argomento decisivo, con cui il ricorrente non si è confrontato, essendosi limitato a prospettare la possibilità di dedurre una causa di nullità assoluta in ogni stato e grado del procedimento.

In realtà deve richiamarsi il principio secondo cui «quando l'eccezione relativa ad una nullità sia stata esaminata e disattesa in primo grado, la parte è tenuta a riproporla con l'impugnazione principale in appello, risultando preclusa la sua deduzione solo attraverso i motivi aggiunti, anche se si tratti di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» (Sez. 6, n. 11399 del 29/1/2015, Fasolo, Rv. 262795).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ampiamente chiarito come la ricostruzione della vicenda, oggetto del capo A) dell'imputazione, sia stata coerente con il tenore della contestazione, nella quale si fa riferimento al tentativo del ricorrente di interferire in un processo amministrativo che vedeva quale parte il Comune di (omissis), di fatto patrocinato dal figlio del (omissis), facendo ricorso a pressioni e minacce per costringere l'ing. (omissis), nominato perito dal T.A.R., a modificare taluni aspetti del suo elaborato, astrattamente favorevoli alla parte antagonista, cioè la società (omissis) s.r.l., e volendo altresì conseguire un ritorno vantaggioso per l'accrescimento della propria influenza.

In particolare si è rilevato come il percorso causale delineato dall'imputazione non fosse primariamente incentrato sull'accrescimento dell'influenza, ma sull'interferenza nel processo amministrativo e sul conseguimento di un risultato utile alla parte patrocinata dal figlio, solo secondariamente («altresì») essendo evocato anche l'ulteriore profilo della propria influenza.

Si tratta di un'analisi che risulta solo apoditticamente contestata, a fronte del chiaro tenore dell'imputazione, fermo restando che può ravvisarsi un'immutazione del fatto solo nel caso in cui sia rilevabile un *vulnus* alle concrete possibilità di difesa, derivante dalla trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, cui consegua un'oggettiva incertezza, essendo peraltro insufficiente «un confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U. n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051).

Sul punto la Corte ha spiegato le ragioni per cui la ricostruzione della condotta sia stata operata in linea con il tema di accusa, essendo stata focalizzata la direzione primaria dell'azione verso un obiettivo costituente per il ricorrente un'indebita utilità.

4. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati, in relazione alla deduzione di violazioni di legge, e volti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, in assenza dell'individuazione di vizi deducibili e in particolare in assenza di travisamenti probatori, idonei a disarticolare la ricostruzione.

4.1. A fronte della riproposizione della linea difensiva incentrata sulla conduzione da parte del ricorrente, nella veste di Procuratore della Repubblica



aggiunto presso il Tribunale di (omissis), di una legittima indagine, volta a verificare possibili abusi connessi al progetto edificatorio perseguito dalla società (omissis) s.r.l. con riguardo alla struttura dell' (omissis), deve rimarcarsi come la Corte abbia dato conto della strumentale attivazione del magistrato.

In particolare è stato sottolineato come, parallelamente alla pendenza di un procedimento dinanzi al T.A.R., conseguente all'adozione di provvedimenti di rigetto di istanze avanzate da quella società, il predetto avesse proceduto all'iscrizione di un fascicolo a modello 45, seguita dall'acquisizione di documentazione trasmessa dal dirigente del settore urbanistica ing. Famà e dalla richiesta di esibizione tramite la polizia giudiziaria di ulteriore documentazione, ed avesse poi iscritto un fascicolo a carico di ignoti a modello 44, ipotizzando i reati di abuso di ufficio e di falso ideologico, peraltro ogni volta indicando proprio la società (omissis) come persona offesa, quando in effetti non erano ancora iniziati lavori e non erano stati adottati provvedimenti favorevoli alle istanze della società, al di là della controversia questione della formazione del silenzio-assenso.

D'altro canto, si è sottolineato come al ricorrente stessero a cuore le sorti del procedimento amministrativo e come egli fosse da tempo pienamente consapevole (pagg. 52 e segg. della sentenza impugnata) del ruolo assunto nell'ambito di esso da suo figlio (omissis), il quale aveva di fatto assunto il patrocinio del Comune di (omissis), pur non potendo figurare formalmente in ragione dell'incompatibilità derivante dalla sua veste di ricercatore universitario.

In tale quadro sono stati delineati i contatti avuto dal ricorrente con l'ing. (omissis), nominato perito dal T.A.R.s

In particolare è stato sottolineato come il magistrato già in epoca anteriore al deposito della relazione avesse avuto occasione di esprimere al perito le proprie preoccupazioni per il possibile esito della consulenza e di manifestargli dubbi sulla rilevanza che avrebbe potuto assumere una recente legge regionale, potenzialmente favorevole alle istanze della società ricorrente.

E' stato altresì rilevato che in una circostanza erano stati mostrati all'ing. (omissis) i fogli in bianco contenenti i non meglio specificati capi di accusa.

Ma è soprattutto con riguardo all'incontro avvenuto in data 21 luglio 2008, allorché lo (omissis) era stato convocato dal magistrato, intenzionato a raccogliergli le dichiarazioni nell'ambito del procedimento già avviato, che è stato individuato il culmine della condotta concussiva.

E' stato al riguardo rilevato come il ricorrente avesse nella circostanza strumentalizzato i suoi poteri per rivolgere arbitrariamente allo (omissis) vere e proprie minacce, contestandogli alcune parti del suo elaborato, prospettandogli di farlo andare «sotto processo qua dentro», ipotizzando in aggiunta un'ipotesi di

favoreggiamento, tanto da indurre l'interlocutore a dichiararsi disponibile ad operare delle modifiche (pagg. 46, 47 e 48 della sentenza impugnata).

La Corte ha rilevato come il ricorrente, anziché, se del caso, interrompere l'audizione nei confronti di un soggetto da sottoporre ad indagine, avesse continuato a sottoporre l'interlocutore ad uno stato di vera soggezione, onde ottenere un risultato coerente con il proprio intendimento di interferire, per quanto possibile, nel pendente giudizio amministrativo, a vantaggio del sottostante interesse della parte patrocinata dal figlio.

D'altro canto, è stata posta in rilievo la percezione da parte dello (omissis) dell'abuso subito, dopo che già in precedenza, in occasione del primo contatto, lo stesso era stato posto sull'avviso dal magistrato, il cui messaggio il perito aveva in effetti confermato di aver recepito.

In definitiva la Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente, nel quadro di un'indagine solo strumentalmente avviata, non coerente né in partenza né nei suoi sviluppi, con il dichiarato intendimento di far luce su possibili connivenze con la società interessata all'intervento edilizio (pagg. 56 segg.), avesse abusato dei suoi poteri, giungendo ad esercitare nei confronti dello (omissis) minacciose pressioni, onde ottenere l'indebito risultato di un intervento del perito, volto a modificare l'elaborato, depotenziandone alcune parti contenute in quello già depositato, ritenute non confacenti agli interessi della parte patrocinata dal figlio.

4.2. In tal modo la Corte si è attenuta al canone ermeneutico in forza del quale è ravvisabile il delitto di concussione in presenza di «un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita» (Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).

Non presta il fianco a censure l'esclusione della diversa ipotesi dell'induzione indebita, prevista dall'art. 319-*quater* cod. pen., che, pur nel quadro di una condizione di assoggettamento, implica (in base all'analisi della richiamata sentenza Maldera) che la condotta si risolva nella persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), in una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale: si tratta invero di profili nel caso di specie non ravvisabili, a fronte della pervasiva capacità condizionante della pressione esercitata dal ricorrente,



in un contesto nel quale l'interlocutore era sostanzialmente privato di un'effettiva libertà di sottrarsi al condizionamento, peraltro in assenza di un suo tornaconto, diverso da quello di sfuggire al male indebitamente minacciato.

4.3. La Corte ha peraltro sottolineato come nel caso di specie fosse ravvisabile l'ipotesi del tentativo, in ragione di una condotta idonea a conseguire il risultato perseguito, cioè l'ottenimento dell'indebita utilità rappresentata da un intervento del perito diretto a modificare l'elaborato, e univocamente rivolta a tale scopo, alla luce delle plurime anomalie procedurali, ben rappresentate nella motivazione della sentenza impugnata, fermo restando che alla resa dei conti, nonostante le pressioni esercitate anche attraverso la minaccia di sottoposizione a processo, lo (omissis), non era stato di seguito iscritto nel registro degli indagati.

4.4. La Corte ha peraltro posto in evidenza non solo il profilo oggettivo della condotta contestata ma anche il necessario coefficiente psicologico, avendo dato conto della piena consapevolezza da parte del magistrato di compiere un'azione strumentale, non coerente con le finalità difensivamente rappresentate, e di esercitare per contro esorbitanti ed indebite pressioni nei confronti di soggetto non indagato, ma posto di fatto in stato di accusa, in vista del conseguimento di un risultato confacente agli obiettivi realmente perseguiti.

5. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.

5.1. Ed invero la Corte ha nitidamente spiegato come la condotta fosse, secondo una valutazione *ex ante*, idonea a conseguire l'indebita utilità perseguita e come dunque non potesse prospettarsi un tentativo radicalmente inidoneo.

Deve premettersi che nel caso di specie l'azione era volta al conseguimento di un'indebita utilità, correlata all'andamento del giudizio amministrativo.

La stessa avrebbe dovuto dunque essere valutata in relazione al risultato derivante dall'abuso costringitivo e alla concreta rappresentazione di un'utilità connessa a quel risultato.

Su un piano generale è stato affermato il condivisibile principio per cui «In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso, derivante da quel risultato» (Sez. 1, n.

36726 del 2/7/2015, L.M., Rv. 264567; in senso analogo, Sez. 6, n. 17988 del 6/2/2018, Mileto, Rv. 272810).

5.2. Orbene, in tale prospettiva deve rilevarsi come la Corte abbia da un lato sottolineato che scopo dell'azione non era quello di indurre il perito (omissis) a sottrarre materialmente l'elaborato o a distruggerne alcune parti, ma semmai quello di indurlo a formulare integrazioni e aggiunte tali da depotenziare alcune parti dell'originario elaborato.

Si tratta di conclusione ampiamente legittimata proprio dalla concreta dinamica della vicenda, essendo stato posto in luce come lo stesso (omissis) avesse, sotto la pressione delle minacce esercitate dal ricorrente, manifestato la propria disponibilità ad introdurre correzioni conformi ai *desiderata* del magistrato.

Su tali basi risulta altresì inconferente il fatto che nella pur parziale verbalizzazione delle dichiarazioni dello (omissis) si facesse riferimento all'elaborato depositato e alla parte relativa alla legge regionale potenzialmente favorevole agli interessi della società (omissis).

Come detto, non si trattava di giungere alla materiale soppressione di alcune pagine, ma solo di apportare integrazioni tali da ridimensionare, nell'ottica del magistrato, la potenziale rilevanza di alcune delle osservazioni formulate dal perito.

5.3. D'altro canto, se questo era il risultato materialmente ottenibile, deve altresì rilevarsi come lo stesso potesse almeno *ex ante* costituire, nella rappresentazione fattane dalla Corte, un'indebita e tangibile utilità.

E' stato infatti sottolineato come il T.A.R. alla data del 21 luglio 2008 avesse provveduto solo su un'istanza cautelare, avendo per contro rinviato la decisione sul merito ad ottobre, circostanza ben nota al magistrato, che dunque ben poteva ravvisare la concreta utilità di un intervento integrativo.

Inoltre è stato posto in rilievo come i temi dibattuti nell'aspro confronto tra il magistrato e lo (omissis), già oggetto del primo elaborato, fossero stati esaminati dalle parti, in primo luogo dal Comune di (omissis), che aveva depositato una memoria redatta proprio dal figlio del ricorrente, seppur firmata dal difensore ufficialmente nominato: ne discende che le modifiche avute di mira costituivano oggetto di un tema potenzialmente rilevante ai fini delle determinazioni che il T.A.R. era chiamato ad assumere, a prescindere dal contenuto effettivo della successiva decisione.

In tal modo deve ritenersi che contrariamente agli assunti difensivi sia ravvisabile la concreta idoneità dell'azione sul versante dell'effettiva configurabilità di un tentativo punibile, non essendo prospettabile una radicale e strutturale incapacità della condotta a dare luogo all'ottenimento di un'indebita utilità.

6. Inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato, risulta il settimo motivo.

La Corte ha invero spiegato la ragione per cui nel caso di specie non sia possibile una derubricazione della condotta in ipotesi minori, quali quelle della violenza privata o della minaccia, essendo configurabile un abuso costringitivo, connotato dall'abuso dei poteri del pubblico ufficiale, rivolto al conseguimento di un'utilità indebita.

D'altro canto del tutto genericamente nel motivo di ricorso si prospetta l'ipotesi della desistenza, in relazione al fatto che la condotta abusiva non era proseguita e al fatto che in effetti il perito (omissis) non era stato poi iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Quest'ultimo è, in realtà, un elemento, semmai, rappresentativo della complessiva strumentalità dell'azione del magistrato, il quale, peraltro, in occasione dell'incontro del 21 luglio 2008, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, aveva esercitato le pressioni idonee ad indurre l'interlocutore alla condotta attesa, in tal modo avendo esaurito la condotta necessaria alla realizzazione del risultato ed avendone perduto, in assenza di immediate manifestazioni di diverso segno, il controllo finalistico rispetto alle sue conseguenze.

Nessuna desistenza avrebbe dunque potuto ravvisarsi, essendo di per sé inconferente la circostanza che in prosieguo di tempo lo (omissis), per ragioni indipendenti dalla volontà del ricorrente, non avesse tenuto la condotta auspicata dal ricorrente.

7. Il nono motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi in merito al trattamento sanzionatorio, alle attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità.

Deve al riguardo rilevarsi che la Corte ha formulato un giudizio non arbitrario, fondandosi su parametri rientranti nell'esercizio di una fisiologica discrezionalità, nell'alveo delineato dall'art. 133 cod. pen.: in particolare è stato sottolineato come la pena sia stata determinata in misura non lontana dai minimi edittali e come in concreto debba aversi, nel caso di specie, riguardo alla qualità rivestita dal ricorrente, alla strumentalità della sua azione e all'intensità del dolo, elementi che nel contempo hanno condotto la Corte a confermare il diniego delle attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivamente valutabili, ferma restando l'assenza dei presupposti per la ravvisabilità dell'ulteriore attenuante, solo genericamente invocata.

Il motivo di ricorso sul punto mira alla riformulazione del giudizio di merito, ciò che esula dal presente scrutinio.

8. Venendo infine all'ottavo motivo, deve preliminarmente rilevarsi che non può darsi rilievo, stante l'inammissibilità degli altri motivi, al decorso del termine di prescrizione dopo la sentenza di appello, essendo peraltro precluso un ricorso che si incentri esclusivamente sulla prescrizione maturata dopo quel momento (sul punto Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) ed essendo invece valutabile un ricorso con il quale si deduca la maturazione del termine prima di quella data (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

Si tratta dunque di esaminare in concreto gli argomenti spesi nel motivo di ricorso, volti ad accreditare l'assunto della maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di appello.

8.1. Deve al riguardo sottolinearsi che la Corte territoriale ha escluso che il termine di prescrizione, pari ad anni dieci, fosse effettivamente maturato, avendo conteggiato plurimi periodi di sospensione di detto termine, pari a 210 giorni per la fase dell'udienza preliminare, a 312 giorni per il giudizio di primo grado ed a 394 giorni per il giudizio di appello.

La Corte ha peraltro conteggiato anche ulteriori periodi di sospensione, relativi a rinvii disposti alle udienze del 16 gennaio 2014, per 75 giorni, e del 10 novembre 2015, per 15 giorni.

Su tali basi il termine di prescrizione, secondo la Corte, avrebbe dovuto dirsi maturato alla data del 22 gennaio 2021 o addirittura a quella del 7 aprile 2021, conteggiando quei due ulteriori periodi.

8.2. La difesa non ha contestato il computo di giorni 312 per il primo grado, ma quello relativo al giudizio di appello, avendo prospettato che il rinvio disposto all'udienza del 10 ottobre 2019 fosse stato legato a profili di integrazione istruttoria, con conseguente insussistenza della causa di sospensione per giorni 105.

La difesa ha inoltre sostenuto che la sospensione maturata nella fase dell'udienza preliminare, derivante dalla presentazione di istanza di rimessione, avrebbe dovuto farsi decorrere non dal 10 maggio 2011 bensì solo dal 12 luglio 2011, a contraddittorio integro.

Infine la difesa ha contestato la computabilità dei periodi dal 16 gennaio 2014 e dal 10 novembre 2015, in quanto i rinvii erano dipesi dalla mancanza dei testi.

8.3. Le doglianze risultano manifestamente infondate, relativamente al rinvio disposto all'udienza del 10 ottobre 2019 e alla sospensione conseguente all'istanza di rimessione.

8.4. Relativamente al rinvio disposto il 10 ottobre 2019, risulta irrilevante che a quell'udienza le parti fossero state invitate a formulare le proprie istanze di rinnovazione istruttoria e che la Corte si fosse riservata in merito ed è parimenti inconferente che nel corso di successive udienze fossero state effettuate integrazioni probatorie, mentre assume decisivo rilievo il fatto che il rinvio, dopo la requisitoria del Procuratore generale, fosse stato disposto su richiesta della difesa, come attestato anche dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata.

L'accoglimento di una mera richiesta di rinvio, al di fuori di un caso di reale impedimento, produce di per sé la sospensione del termine di prescrizione, non limitata ad un periodo predefinito, ma esteso all'intero periodo fino alla data del rinvio (sul punto Sez. U. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914, cit.).

8.5. Quanto poi al periodo di sospensione determinato dalla istanza di rimessione, assume rilievo la circostanza che il Giudice avesse esercitato il potere previsto dall'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., sospendendo cautelativamente il processo fin dal 10 maggio 2011, essendo inconferente, rispetto all'esercizio di quel potere, la circostanza che fosse stato disposto un rinvio al 12 luglio per un difetto di notifica nei confronti di uno degli imputati: va rilevato infatti che la disposta sospensione ha di per sé comportato quella del termine di prescrizione fino alla decisione sull'istanza di rimessione.

Va peraltro rilevato che, anche eliminando il periodo di giorni 63 tra il 10 maggio e il 12 luglio 2011, il termine di prescrizione avrebbe dovuto dirsi decorso non prima del 20 novembre 2020 e dunque dopo la pronuncia di appello.

8.6. Quanto ai due ulteriori periodi, deve rimarcarsi che, con riguardo al rinvio disposto in data 10 novembre 2015, risulta dal relativo verbale, che, pur a fronte di una originaria istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore, l'udienza era stata rinviata solo per l'assenza di testimoni, essendosi dato conto del venir meno dell'impedimento.

Quanto invece al rinvio del 16 gennaio 2014, lo stesso risulta disposto in ragione dell'invocato impedimento, essendo irrilevante la circostanza della mancata presenza dei testimoni, in quanto si tratta di ragione non concomitante ma secondaria e non autonomamente valutabile, se non in assenza della prima: è stato invero sul punto condivisibilmente rilevato che «Ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'udienza, dinnanzi all'assenza del difensore si arresta ancor prima di verificare la presenza o meno dei testimoni, arresto che impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari

poteri processuali e, quindi, disporre l'accompagnamento coattivo dei stesi assenti ex art. 133 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5050 del 19/1/2021, De Gregorio, Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275834).

8.7. In definitiva deve ritenersi che il motivo di ricorso sia nel suo complesso manifestamente infondato nella prospettiva di suffragare il decorso del termine di prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di appello, essendo a tal fine sufficiente il corretto computo da parte della Corte territoriale del periodo decorrente dal 10 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020, essendo irrilevanti, quand'anche fondate, in particolare in ordine al periodo dal 10 al 25 novembre 2015, le restanti deduzioni.

9. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/4/2021

Il Presidente estensore

Massimo Ricciarelli

